



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

---

Informazione su questione di particolare importanza – Integrazione della Rel. n. 96/2011.

Rel. n. 88

Roma, 27 aprile 2012

**Oggetto: CONTO CORRENTE BANCARIO - Azione di ripetizione d'indebito per nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici - Prescrizione decennale - Decorrenza - Dalla chiusura del rapporto con riguardo ai versamenti ripristinatori della provvista secondo le S.U. n. 24418 del 2010 - Dall'annotazione, secondo la norma di interpretazione autentica introdotta con l'art. 2, comma 61, d.l. n. 225 del 2011 - Sentenza della Corte Cost. n. 78 del 2012 di illegittimità costituzionale.**

La sentenza delle Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010 [Pres. De Luca; Rel. Rordorf; P.M. Ceniccola, concl. parz. diff. (Rv. 615489, 615490)] aveva fissato il principio, così massimato:

*«L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"».*

L'art. 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, comma aggiunto dalla detta legge di conversione, aveva peraltro stabilito:

*«In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».*

Con sentenza n. 78 del 5 aprile 2012, la Corte Costituzionale [Pres. Quaranta; Rel. Criscuolo) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.

La sentenza ha ritenuto violato l'art. 3 Cost., in quanto tale norma retroattiva non rispetta i principi generali di eguaglianza e ragionevolezza, essendo intervenuta sull'art. 2935 cod. civ. in assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, né rappresenta una possibile variante di senso del testo originario della norma oggetto d'interpretazione, rendendo altresì asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente. Inoltre, non ha ravvisato i motivi imperativi d'interesse generale, idonei a giustificare l'effetto retroattivo, con violazione del parametro dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo.

Essa ha così concluso:

*«Pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 (comma introdotto dalla legge di conversione). La declaratoria di illegittimità comprende anche il secondo periodo della norma ("In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"), trattandosi di disposizione strettamente connessa al primo periodo, del quale, dunque, segue la sorte».*

(Red. Loredana Nazzicone)

Il direttore aggiunto  
(Ulpiano Morcavallo)